

Dr. Maria Antonia RUSSO SANTORO

NOTAIO IN ROMA

Piazza Mazzini, 27 - Tel. 063720382/0663724710

Cod. Fisc. RSS MNT 27741 F839L

Partita IVA 01340020583

Repertorio n.45236

Raccolta n.13607

ATTO COSTITUTIVO COMITATO PROMOTORE DELLA ASSOCIAZIONE

"TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI PER IL FONDO SOCIALE EUROPEO"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventinove del mese

di settembre, in Roma Via Parigi n. 11, presso la sede del

CINSEDO Centro Interregionale Studi e Documentazione

29 - 9 - 1998

Innanzi a me dr. Maria Antonia RUSSO, notaio in Roma, iscrit-

to al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velle-

tri e Civitavecchia, senza assistenza dei testimoni, per a-

vervi i comparenti, con il mio consenso, concordemente rinun-

ziato,

sono presenti i signori:

- Massimo Pucci, nato a Aiello Calabro l'1 gennaio 1941 quivi

domiciliato in Vico II Pozzo n. 6, dirigente regionale C.F.

PCCMSM41A01A102K;

- Alessandro Ferrucci, nato a Firenze il 14 marzo 1943 domi-

ciliato a Pontassieve in Via di Galiga n. 7, dirigente regio-

nale C.F. FRRLSN43C14D612V;

- Annusca Figna, nata a Massa Fiscaglia il 15 aprile 1945 do-

miciata a Bologna in Via Guerrazzi n. 18, dirigente regio-

nale C.F. FGNNSC45D55F026Y;

- Antonio Camponi nato a Roma l'8 gennaio 1945 quivi

domiciliato in Via del Serafico n. 86, dirigente regionale

Registrato a Roma Atti Pubblici li 6-10-98
al n. 40789/18 Esatto L. 250000
di cui L. per

C.F. CMPNTN45A08H501K;

- Aldo Bruni nato a Amantea il 29 agosto 1947 domiciliato a Perugia in Via Colle del Vento n. 86, dirigente regionale

C.F. BRNLDA47M29A253Z;

- Pietro Lucisano nato a Roma il 14 ottobre 1953 quivi domiciliato in Via di Brava n. 15, ricercatore C.F. LCSPTR53R14H5010.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei componenti, i quali mi dichiarano di agire quali promotori dell'Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo, la quale avrà sede in Roma, provvisoriamente presso la sede dell'ISFOL Istituto per la Formazione dei Lavoratori, Viale Regina Margherita, 279.

Le finalità, la struttura e le attività dell'ente sono indicate nello Statuto, composto di 16 (sedici) articoli, che previa lettura da me datane ai componenti, che lo approvano, viene allegato al presente atto; per farne parte integrante, sotto la lettera "A".

I componenti, costituitisi in Comitato promotore dell'associazione anzidetta, nominano quale Presidente del Comitato stesso, il Dott. Pietro Lucisano con l'incarico di convocare, entro il 30 gennaio 1999, la prima Assemblea per l'elezione degli organi dell'associazione.

Il predetto Dott. Pietro Lucisano accetta la carica conferita.

Io notaio ho ricevuto il suesteso atto che ho letto a compa-
renti, i quali, su mia domanda, lo approvano.

Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia su
di un foglio del quale occupa una pagina e quanto fin qui
della presente e completato a mano da me notaio.

F.to Pietro Lucisano - Annusca Figna - Alessandro Ferrucci -

Massimo Pucci - Antonio Camponi - Aldo Bruni - MARIA ANTONIA

RUSSO Notaio

STATUTO

Art. 1

(costituzione e sede)

E' costituita con sede in Roma, l'Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo" denominata più brevemente "Tecnostruttura".

Art. 2

Sono soci di "Tecnostruttura" le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano manifestato la volontà di aderire all'Associazione.

Art. 3

(finalità)

La Tecnostruttura:

- a) - effettua studi e ricerche sui sistemi formativi e del lavoro delle Regioni e delle Province autonome e sui problemi attinenti la formazione e l'orientamento professionale, le politiche dell'occupazione, lo sviluppo settoriale e territoriale ed elabora progetti operativi relativi alle materie indicate;
- b) - garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo per le Regioni e le Province autonome la documentazione necessaria;
- c) - assicura la presenza ed il riferimento tecnico delle Regioni nelle commissioni e nei gruppi di lavoro, sia nazionali che europei nelle materie di riferimento;

d) - raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le finalità anzidette;

e) - cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti e delle elaborazioni effettuate;

f) - assicura l'assistenza tecnica allo svolgimento di funzioni regionali nelle materie di riferimento;

g) - cura la formazione specifica e l'aggiornamento del personale regionale;

h) - favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province autonome nelle materie di riferimento;

i) - collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle finalità di cui sopra;

l) - svolge ogni altro compito affidatole dalle Regioni e dalle Province autonome.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Art. 4

(servizi prestati a terzi)

L'Associazione ha facoltà di prestare la propria collaborazione ad altri soggetti pubblici o privati, qualora l'Assemblea lo decida e purché tale collaborazione non pregiudichi la sua attività nei confronti delle Regioni e delle Province autonome.

L'Associazione può avvalersi della collaborazione di Istituti universitari, di Istituti specializzati e di altri Centri

pubblici o privati per ricerche e studi implicanti professionalità tecnico - scientifiche specifiche.

Art. 5

(prestazioni rese da Tecnostruttura)

Le prestazioni di Tecnostruttura nei confronti dei propri associati sono normalmente gratuite. Nei casi particolarmente rilevanti e di interesse non generale, potrà essere richiesto un contributo specifico a copertura dei costi occorrenti.

Art. 6

(patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti. In caso di scioglimento di Tecnostruttura il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 7

(entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi versati dai soci;
- b) dai contributi volontari di soggetti pubblici e privati;
- c) dalle contribuzioni erogate in relazione alle prestazioni rese a favore di soggetti pubblici o privati che ne abbiano fatto richiesta;
- d) da lasciti e donazioni;
- e) dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio;

- f) dai proventi di eventuali attività commerciali esercitate occasionalmente e comunque in via non principale rispetto all'attività istituzionale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 9

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita dai Presidenti in carica delle Regioni e delle Province autonome o da persone da questi delegate. Non è possibile conferire la delega alla partecipazione all'Assemblea ad altri associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza da persona designata dall'Assemblea stessa.

Art. 10

(Assemblea - funzionamento)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno.

Deve inoltre essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne facciano richiesta almeno cinque componenti dell'Associazione oppure il Presidente del Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Per la validità delle assemblee è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per modificare lo Statuto è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

Art. 11

(assemblea - funzioni)

L'Assemblea:

- a) - elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente di Tecnostruttura;
- b) - approva lo Statuto dell'Associazione e le sue modificazioni;
- c) - nomina e revoca il Direttore;

d) - nomina il Collegio dei Revisori;

e) - approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f) - emana gli indirizzi, fissa gli obiettivi e le direttive per il funzionamento dell'Associazione;

g) - fissa le quote sociali;

h) - approva i Regolamenti di attuazione dello Statuto;

i) - determina la Pianta organica dell'Associazione ed il contratto di lavoro dei dipendenti;

l) - fissa il trattamento giuridico ed economico del Direttore;

m) - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

n) - decide su ogni altra attività straordinaria.

Art. 12

(presidente e vice presidente)

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne assicura l'attuazione delle decisioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea, non superiore comunque a tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13

(il direttore)

Il Direttore dell'Associazione è nominato dall'Assemblea a

maggioranza assoluta dei soci.

Dura in carica tre anni e può essere confermato.

La nomina può essere revocata in ogni momento con le stesse modalità con cui è avvenuta.

Il Direttore ha legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

Egli cura l'attività di Tecnostruttura salvo quella espressamente assegnata dallo Statuto agli Organi dell'Associazione e, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi fissati dall'Assemblea, è responsabile della gestione dell'Associazione.

Il Direttore, in particolare:

- a) predispone, avendone la responsabilità, tutti gli atti da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- b) dirige l'Associazione, sovrintende all'attività della struttura organizzativa, ha responsabilità delle risorse umane e strumentali in essa operanti, cura la gestione del personale e lo assume nell'ambito dei posti di pianta organica e delle previsioni finanziarie;
- c) stipula convenzioni, accordi, contratti conseguenti agli indirizzi e alle direttive dell'Assemblea;
- d) affida incarichi per obiettivi determinati dall'Assemblea;
- e) coordina l'attività dei gruppi di lavoro interni all'Associazione e cura i rapporti con i consulenti;
- f) predispone una relazione sull'attività svolta da sotto-

porre all'Assemblea unitamente alla proposta di bilancio preventivo e consuntivo;

g) - fornisce copia delle certificazioni amministrative contabili.

Il Direttore dell'Associazione può anche essere un dirigente regionale messo a disposizione o distaccato o comandato ed in tal caso l'Assemblea determina l'indennità di funzione.

Art. 14

(collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.

Il Collegio dura in carica due anni.

Esso provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante apposite relazioni, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa; esercita, per quanto applicabili le funzioni attribuite ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Art. 15

(anno finanziario)

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario deve essere sottoposto all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario.

Il testo delle delibere adottate deve essere inviato agli as-

sociati, assieme al rendiconto stesso, entro un mese dalla data dell'Assemblea.

Art. 16

(disposizione finale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile in materia di istituzioni di carattere privato.

F.to Pietro Lucisano - Annusca Figna - Antonio Camponi - Alessandro Ferrucci - Massimo Pucci - Aldo Bruni - MARIA ANTONIA RUSSO Notaio